



Una lezione che chi fa parte del Partito popolare europeo non dovrebbe dimenticare

# Non toccate l'articolo 41, non è lì il problema dell'impresa

Che lo Stato debba indirizzare la libera iniziativa in modo che non contrasti con l'utilità pubblica è principio accettato in tutto l'Occidente

di Rocco Buttiglione

Che l'Italia sia un Paese nemico dell'impresa e della libera iniziativa è cosa certamente vera. Che se ne possa addossare la colpa alla nostra Costituzione ed in particolare all'art. 41 è invece cosa del tutto sbagliata. Che la legge dello stato debba indirizzare la libera iniziativa privata in modo che essa non contrasti con la utilità pubblica ma anzi la favorisca è principio pacificamente accettato in tutte le legislazioni dei grandi paesi occidentali. Dirò di più: che la legge debba orientare l'iniziativa economica privata verso il bene comune è principio fondamentale dell'*Ordnungsliberalismus* di Eucken e Röpke e della economia sociale di mercato. Sorprende che lo dimentichi chi fa parte del Partito Popolare Europeo che vede nella economia sociale di mercato il perno della propria proposta di politica economica.

Nell'art. 41 si fa valere, del resto, un principio fondamentale della Carta Costituzionale. Si tratta della antropologia implicita della Costituzione. Per la Costituzione l'uomo è un individuo libero, cioè che dipende fondamentalmente da se stesso. Egli è però anche un essere fatto per la società che può vivere la sua libertà solo nella relazione con altri uomini contribuendo alla costruzione della comunità umana. Questi due aspetti, quello liberale e quello sociale, si accompagnano, si limitano e si sostengono a vicenda in tutto il testo costituzionale. Così avviene, ovviamente, là dove si tratta dei principi fondamentali che devono regolare l'attività economica.

Il principio costituzionale lascia al legislatore un ampio spazio per definire il cangiante equilibrio fra i valori costituzionali. E' ovvio, infatti, che vi saranno congiunture economiche e fasi storiche in cui sarà giusto e opportuno intervenire per regolare l'iniziativa economica e vi saranno invece fasi e periodi in cui sarà opportuno deregolamentare. Se oggi si dice che la fase storica presente ci chiede di liberare l'iniziativa economica privata da un eccesso di leggi e regolamenti io sono incline a dichiararmi d'accordo. In effetti è così. Se invece si dice che lo Stato non ha il diritto di intervenire a orientare ed eventualmente anche limitare l'iniziativa privata per ragioni di utilità pubblica io dico invece di no.

Questo sì e questo no definiscono la differenza fra un liberalismo pragmatico, che è interamente all'interno della prospettiva costitu-

Il vero nodo non è l'eccesso di limiti del pubblico ma l'eccesso di regolamentazione posta a tutela di interessi particolari, corporativi e monopolistici



zionale, ed un liberalismo dogmatico che a questo orizzonte invece è estraneo. C'è poi da domandarsi: abbiamo un eccesso di limiti alla iniziativa privata posti a tutela

dell'utilità pubblica? O non abbiamo piuttosto un eccesso di regolamentazione posta a tutela di interessi particolari, corporativi, monopolistici?

A me sembra che ci sia un eccesso di regolamentazione posta a tutela di interessi particolari che confliggono con il bene comune. In molti casi una drastica riduzione della regolamentazione esistente servirebbe contemporaneamente sia la libertà di iniziativa che l'utilità pubblica. Non si dimentichi, del resto, che di regola la libertà di iniziativa è essa stessa un bene pubblico, un elemento componente il bene comune. Riassumendo: l'art. 41 va bene così com'è e non si tocca.

Diverso è il caso dell'art. 118, di cui pure si è chiesta la abrogazione o la riformulazione. Per la verità una giusta riforma della Costituzione dovrebbe partire non dall'art. 118, ma dall'art. 114. Questo recita: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». In altre parole: le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane non sono dentro lo Stato, ma hanno una loro esistenza autonoma e indipendente a fianco dello Stato. Lo Stato non è la comunità di ordine superiore all'interno della quale le altre si collocano (anche se con loro diritti originari che lo Stato è tenuto a rispettare).

Di conseguenza Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni svolgono ciascuno la loro attività normativa con un minimo di coordinamento ed un massimo di sovrapposizione e contrasto reciproco. I difetti segnalati nell'art. 118 sono una conseguenza dell'errore di principio contenuto nell'art. 114.

Noi abbiamo bisogno di ricostruire l'unità dell'ordinamento giuridico oggi compromessa. Solo così possiamo assicurare all'imprenditore (ma più in generale al cittadino) un interlocutore unico che indirizzi positivamente la sua libertà di impresa e cooperi con essa. Il ripristino di questa unità dell'ordinamento non contrasta necessariamente con il federalismo. Certo: è incompatibile con questo federalismo pasticciatore. Il fatto che dalla maggioranza venga una denuncia del problema è certamente positivo. È però necessaria una maggiore radicalità: bisogna ridiscutere, a partire dall'art. 114, il modello sbagliato di federalismo che si è adottato nel nostro Paese.